

SCUOLA E LAVORO

s.n.a.o.s. s.s.s. aderenti alla F.I.S.

Nell'Italia delle tangenti

Una svolta culturale

Il "Corriere della Sera" dell'undici giugno titola su tre colonne (a pag. 17...) "Scuola, accordo vicino"; il sottotitolo dice "Appello di Snals e Confederali (la maiuscola è nel testo) per scrutini regolari".

Questi due titoli potrebbero essere assunti come simbolo dell'Italia politico-sindacale odierna: quale accordo nel senso di meta raggiunta, per la scuola, è vicino in data 11 giugno? Evidentemente quello stipulato tra i quattro suddetti sindacati con due esponenti politici famosi (abbiamo in mente il significato latino del termine) magari sotto l'alto patronato di Andreotti, per schiacciare i sindacati "minori", rei di non aver accettato le regole del gioco.

Il gioco è quello, spudorato, generale, complesso e articolato del quale stanno venendo alla luce, da qualche settimana, alcuni aspetti (parliamo delle "tangenti" naturalmente). Un gioco così profondamente radicato e "spontaneo" da far pensare agli interessati che le vicende giudiziarie, che hanno travolto e stanno travolgendo uomini politici di primissimo piano, siano semplici "incidenti", che non intaccano il sistema.

Basti pensare all'ineffabile Lamberto Mancini che, avendo nel cassetto, tra le altre "perle" una busta contenente 28 milioni fotocopiati mezz'ora prima dai Carabinieri, nel commemorare Matteotti si lancia in un'appassionata difesa dell'Italia pulita (forse alludeva alla strepitosa potenza dei detersivi disponibili sul mercato).

Non abbiamo cambiato discorso: il "gioco" è, in parole povere, la tracotanza di coloro che si considerano "detentori di potere" (ci esprimiamo in questi termini perchè non intendiamo riferirci ai politici ed ai sindacalisti presi in blocco).

I detentori di potere, da quello piccolo esercitato sul pescivendolo (che non è quello che ha versato i 28 milioni a Mancini), a quello più grande relativo alla metropolitana mi-

lanese a quello, di altra natura, detenuto dai patriarchi sindacali; i detentori di potere, dicevamo, hanno inquinato l'Italia con i loro abusi: l'ordinanza Gaspari, forte dell'appoggio dei quattro sindacati maggioritari, calpesta la legge al fine di schiacciare sindacati che danno fastidio a governo e grandi sindacati; in un contesto pressochè identico il Mini-

stro Misasi "chiude", con autorevoli interlocutori, il discorso dei permessi sindacali che la legge ha espressamente accordato alla FIS; alla Corte dei Conti che, proprio per questo, ha fatto un rilievo nei confronti del decreto ministeriale 30 agosto 1991 fin dai primi

Modesto Ghio

(continua in quarta pagina)

Contratto Scuola

IL PUNTO

Anche quest'anno scolastico si è concluso e purtroppo la vertenza per il rinnovo del contratto scuola segna il passo. Riteniamo però che il tempo non sia trascorso invano.

Infatti oggi sono maturate le condizioni perchè il problema — non più eludibile — venga affrontato finalmente con un impegno credibile per tutti. Ci

riferiamo innanzitutto al soggetto interlocutore, cioè al Governo, che alla ripresa dell'attività parlamentare — dopo la pausa estiva — avrà tutte le carte in regola per occuparsene. Era questa una delle condizioni che noi della FIS invocavamo per affrontare il rinnovo contrattuale. Non vorremmo però che approfittando della chiusura dell'attività didattica i soliti sindacati (CGIL - CISL - UIL - SNALS) ormai sempre più spiazzati e isolati nelle loro farneticazioni facessero opera di persuasione presso il Governo perchè questi chiuda con urgenza la vertenza scuola. Diciamo subito che quest'eventualità sia pur remota non ci spaventa perchè dovrà essere comunque un referendum a dare il placet della base al contratto.

L'altra condizione verificatasi è che il contratto sembra si farà contestualmente o dopo la trattativa sul costo del lavoro e quindi

Interventi e comunicati

LA PARTECIPAZIONE DELLA F.I.S.

L'ASTENSIONE DAGLI ORGANI COLLEGIALI FINO AL 30 GIUGNO

La Federazione Italiana Scuola-FIS, preso atto dell'inadempienza governativa riguardo al rinnovo contrattuale per il triennio 1991/93 e dell'avvenuto congelamento dello scatto del punto di indennità di contingenza previsto per le competenze del mese di maggio,

conferma l'azione di protesta intrapresa come astensione dagli organi collegiali ed in particolare come blocco delle adozioni dei libri di testo fino al 30 giugno 1992.

Tuttavia, nei contesti in cui i colleghi dei docenti fossero costretti a procedere alle operazioni, la Federazione Italiana Scuola-FIS, ritenendo che l'adozione di nuovi libri di testo favorisca l'industria editoriale, potente settore dell'organizzazione generale della Confindustria, che ha preso chiara posizione contro le richieste dei lavoratori della scuola — sostenendo, fra l'altro, varie forme di privatizzazione —, propone la conferma dei testi già in uso nell'a. s. 1991/92.

Per quanto concerne le attività di fine anno scolastico, la Federazione Italiana Scuola-FIS, nei limiti posti dalla normativa vigente in materia, ribadisce l'imprescindibile diritto di sciopero costituzionalmente garantito.

In considerazione delle gravissime inadempienze governative e della propria natura di soggetto sindacale maggiormente rappresentativo, la Federazione Italiana Scuola-FIS denuncia ancora una volta l'incostituzionalità della normativa prevista dalla legge n. 146/1990 e di fronte a forme di protesta spontanee che investano la categoria, compreso il blocco degli scrutini, non può che farsene carico.

La Federazione Italiana Scuola-FIS chiede inoltre che sia rammentata alle istituzioni scolastiche la necessità di un rigoroso rispetto del calendario degli scrutini previsto dall'art. 3 della C. M. n. 8 del 18 gennaio 1991.

La Federazione Italiana Scuola-FIS ribadisce comunque la richiesta che, qualora si pervenga alla sigla del contratto 1991/93 per il comparto scuola, tale accordo sia in ogni caso sottoposto a referendum della categoria interessata per l'approvazione definitiva.

(Comunicato stampa del 20 maggio)

LE INADEMPIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE

Questa Segreteria risponde, con la presente, al telegramma n. 00100456 del 29 maggio 1992 a firma dell'On. Remo Gaspari, ed alla "raccomandata per motociclista" della Presidenza del Consiglio dei Ministri. - Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, recapitata in data 1 giugno 1992 contenente la "Delibera sul caso F.I.S.-scuola" (seduta del 28 maggio 1992).

Questa Segreteria osseva preliminarmente, di non essere mai stata interpellata in merito al "protocollo d'intesa" del 25 luglio 1991, nonostante le reiterate richieste e proteste; come conseguenza la scrivente organizzazione si ritiene vincolata dalle sole norme di legge.

Altra gravissima inadempienza dell'Amministrazione risulta dalla mancata applicazione della legge 11 agosto 1991, n. 262, recante "disposizioni in materia di permessi sindacali annuali retribuiti": è sufficiente osservare che, a tutt'oggi, la F.I.S. è estromessa dal godimento delle sopracitate libertà sindacali.

E' evidente che il "blocco delle adozioni dei libri di testo fino al 30 giugno 1992" (di cui alla delibera del 28 maggio 1992 della Commissione di Garanzia sul caso F.I.S.-scuola) nulla ha a che fare con le fattispecie per le quali la legge prevede la necessità di contemporaneamente l'esercizio del diritto di sciopero (costituzionalmente garantito) con il godimento dei diritti della persona; l'azione è invece perfettamente legittima poichè trattasi di sciopero saltuario (attivantesi solo in occasione delle sedute dei consigli di classe o del collegio dei docenti aventi all'O.d.G. le operazioni suddette) e determinato nel tempo.

A questo proposito gradiremmo conoscere la relazione del professor Grandi relatore in commissione.

In relazione sempre alla legge n. 146/1990 non risulta che gli Organi in indirizzo abbiano esperito ai sensi dell'articolo 13 della citata legge il tentativo di conciliazione con le OO.SS. che hanno proclamato azioni di sciopero.

Tanto ci premeva sottolineare, distinti saluti.

(Lettera del 5 giugno a Misasi e Gaspari)

(continua a pagina 2)

On. Riccardo Misasi
Ministro Pubblica Istruzione
Viale Trastevere 00153 Roma

On. Remo Gaspari
Ministro Funzione Pubblica
Corso V. Emanuele 00186 Roma

Federazione Italiana Scuola valuta andamento udienza TAR Lazio 22 giugno scorso et fatte salve conseguenze denuncia pari data Pretore lavoro sospende data odierna azioni sciopero in corso.
Modesto Ghio - Agostino Scaramuzzino - Roma 24 giugno 1992

non si potrà non tener conto in quella sede anche del punto di contingenza non pagato. Se a tutto questo aggiungiamo l'ordinanza illegittima e punitiva del Ministro Gaspari che ha avuto l'effetto di galvanizzare una solidarietà fra colleghi sconosciuta fino a poco tempo fa, diciamo che il quadro è completo.

Si sono creati i migliori presupposti perchè il contratto-scuola sia un momento di riflessione cioè una verifica dell'identità del sindacalismo scolastico e una presa di coscienza che il problema rinnovo contratto scuola non significa solo miglioramento economico per chi vi lavora ma anche organizzazione di un servizio migliore per l'utenza.

Agostino Scaramuzzino

(continua in quarta pagina)

LA PARTECIPAZIONE DELLA FIS

(dalla prima pagina)

ILLEGITTIMITA' DELL'ORDINANZA

Alla Federazione Italiana Scuola - F.I.S., organizzazione del personale direttivo, docente e non docente delle scuole statali di ogni ordine e grado, è stata notificata ieri, tramite il Comando Regione Carabinieri Lazio - Gruppo Roma 1, l'ordinanza 2 giugno 1992 n. 3, contenente "misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione alle date fissate nel calendario scolastico relativo all'anno scolastico 1991/92".

Il titolo stesso dell'ordinanza ne palesa la evidente illegittimità, con riferimento al secondo comma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, che prende in considerazione, esplicitamente, alla lettera d), "lo svolgimento degli scrutini finali e degli esami".

In tale comma si legge che "allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma 1, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo"; il testo prosegue affermando che "l'effettività, nel loro contenuto essenziale dei diritti medesimi" deve essere assicurata nei servizi di seguito elencati "limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'articolo 2".

Il che significa che una prestazione giornaliera (trasporti pubblici urbani - lett. b) deve essere effettuata ogni giorno, anche se per contemperare i due diritti di cui parla la legge, le corse saranno diradate; un complesso unitario di prestazioni che occupa alcune settimane (scrutini finali ed esami) dovrà essere assicurato invece nel suo "contenuto essenziale" e con riferimento "all'insieme delle prestazioni", e cioè anche in tempi diversi da quelli stabiliti dal calendario scolastico.

La legge cioè non contiene, né intende contenere, per riguardo all'art. 40 della Costituzione, alcun divieto assoluto di sciopero, né nei confronti di determinate categorie di lavoratori, né nei confronti di determinate prestazioni; si limita ad affermare la necessità del "contemperamento" di diritti tra loro contrastanti ed a fornire gli strumenti per raggiungere tale scopo.

L'art. 13 della citata legge prevede, per effettuare tale "contemperamento" il "tentativo di conciliazione" (non esperito nell'attuale vicenda) ad opera della Commissione di cui all'art. 12 della legge stessa.

Essendosi impropriamente parlato di "blocco degli scrutini", la F.I.S. precisa che le proprie iniziative di sciopero sono ovviamente riferite alle sole riunioni degli organi collegiali normalmente iscritte nel calendario delle singole scuole e chiede espressamente l'effettuazione del "tentativo di conciliazione", nel caso in cui tali riunioni non vengano effettuate a causa delle azioni di sciopero da più parti proclamate.

(Comunicato stampa del 5 giugno)

IL RICORSO AL T.A.R.

La Federazione Italiana Scuola - F.I.S. ha avviato il ricorso avanti al Tribunale Amministrativo del Lazio, contro l'Ordinanza 2 giugno 1992, n. 3 (i cosiddetti "scrutini forzati"), affidandolo all'avv. Giovanni Battista Percaccio, ben noto sindacalista prima che lasciasse la scuola per la libera professione.

Il ricorso, partendo dalla illegittimità dell'ordinanza, che stravolge completamente quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, si sofferma su quanto stabilito dal successivo primo comma dell'art. 8, che prevede, da parte governativa, l'invito alle parti a desistere dai comportamenti giudicati illegittimi; successivamente è previsto il "tentativo di conciliazione" e, in caso di esito negativo, l'invito alle parti "ad attenersi al rispetto della proposta eventualmente formulata dalla Commissione ai sensi dell'art. 13, comma primo, lettera a)".

Non essendo stata rispettata tale procedura, dalla quale risulta implicitamente la sopravvivenza, in ogni caso, del diritto di sciopero, la F.I.S. ha proposto ricorso ai sensi dell'art. 10 della legge medesima, la quale impone, a tal fine, un termine di 7 giorni dalla notifica dell'ordinanza.

La legge stessa (secondo comma dell'articolo 10) stabilisce che "se ricorrono fondati motivi il Tribunale Amministrativo Regionale, acquisite le deduzioni delle parti, nella prima udienza utile, sospende il provvedimento impugnato anche solo limitatamente alla parte in cui eccede l'esigenza di salvaguardia di cui all'articolo 8, comma primo".

Essendo state violate proprio le norme contenute nel primo comma dell'art. 8, la F.I.S. chiederà, come primo provvedimento, la sospensione delle sanzioni disciplinari e pecuniarie previste dalle organizzazioni sindacali e dei singoli scioperanti, per lo meno fino al momento in cui non sia stato esperito il "tentativo di conciliazione" previsto dalla legge.

(Comunicato stampa del 6 giugno)

UNA PROPOSTA DI SOSPENSIONE

La Federazione Italiana Scuola - F.I.S. ha riunito ieri, sette giugno, i Segretari Generali delle cinque organizzazioni sindacali che la compongono, per un esame della situazione.

In considerazione del particolarissimo momento politico la F.I.S. ha deliberato di sospendere le azioni di sciopero in corso fino al giorno 10 compreso, a condizione che il Governo esperisca il "tentativo di conciliazione" previsto espressamente dalla legge; quanto sopra è stato telegraficamente notificato ai ministri competenti, al termine della riunione.

Come base per la conciliazione la FIS ha proposto la corresponsione, mediante decreto legge, a titolo di anticipazione contrattuale, di una somma adeguata, comprensiva, in ogni caso, dello scatto di scala mobile non corrisposto a maggio.

E' evidente infatti la beffa subita dal personale della scuola che, nel momento in cui si era finalmente cominciato a parlare dell'entità degli aumenti contrattuali, non solo ha visto calare la saracinesca sulle trattative, ma ha subito il danno reale della mancata corresponsione di un beneficio introdotto dalla lontana legge 27 maggio 1959, n. 324.

La sospensione, da mettere anche in relazione con il ricorso avanzato dalla FIS al TAR del Lazio, ha lo scopo di porre il Governo di fronte a tutte le sue responsabilità e mettere eventualmente allo scoperto le collusioni esistenti tra l'Amministrazione ed i cosiddetti sindacati maggiormente rappresentativi.

(Comunicato stampa dell'8 giugno)

LA PARTECIPAZIONE DEI CAPI DI ISTITUTO

In relazione a quesiti pervenuti alla Federazione Italiana Scuola - F.I.S., si comunica:

ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, (organi collegiali della scuola), "i consigli di classe e di interclasse sono presieduti, rispettivamente, dal direttore didattico o dal preside oppure da un docente, membro del Consiglio, loro delegato".

Qualora il Capo d'Istituto non abbia formalmente provveduto alla delega, è evidente che, essendo stati costituiti, mediante il calendario della scuola, i vari consigli di interclasse o di classe nella loro formazione normale, e cioè con la partecipazione del Capo d'Istituto, quest'ultimo non può sottrarsi, caso per caso, al proprio dovere di partecipazione all'intero svolgimento del consiglio di interclasse o di classe.

(Comunicato stampa del 10 giugno)

Qualcosa si è mosso

ADOZIONE LIBRI DI TESTO

Con circolare n. 153 del 13 maggio 1992 il Ministero ha prorogato al 6 giugno il termine del 18 maggio; con successiva circolare n. 187 del 6 giugno 1992 il termine è stato ulteriormente prorogato al 16 giugno.

La stessa circolare precisa che la pubblicazione all'albo dei testi adottati deve avvenire il 22 giugno e che entro il 27 giugno devono essere inviati i moduli tipo alla sede di Milano dell'Associazione Italiana Editori.

Segue un'intera pagina di precisazioni, imposizioni e consigli in materia; segno evidente che le azioni di sciopero dei tanto derisi sindacati autonomi, qualche segno l'hanno lasciato...

I NEO-ABILITATI

Nel numero precedente, sotto questo stesso titolo, abbiamo parlato dell'iniziativa FIS a favore dei neo-abilitati ed abbiamo preannunciato una probabile "riapertura".

La cosa è andata in porto e l'O. M. n. 114 del 21 aprile 1992, oltre a particolari questioni relative agli insegnanti di arte applicata, ha stabilito quanto segue:

Art. 4, comma 9. Alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: limitatamente all'aggiornamento delle graduatorie per l'anno scolastico 1992-93, l'attestato di superamento del concorso ovvero la dichiarazione personale sostitutiva possono essere presentati entro il 30 giugno 1992. L'integrazione predetta è consentita a condizione che entro il termine del 19 febbraio 1992 l'aspirante interessato abbia prodotto regolare domanda di inclusione in graduatoria provinciale. Il provveditore agli studi apporta con procedura manuale, a seguito della presentazione di dichiarazioni ovvero attestazioni di risultato utile al

concorso, le necessarie modifiche alle graduatorie provinciali, eventualmente già pubblicate ai sensi dell'art. 12.

LA DEFUNTA SCALA MOBILE

Pubblichiamo, ai fini "storici", la circolare n. 171 del 23 maggio 1992, relativa alla defunta "scala mobile".

Si trascrive, per opportuna conoscenza e norma, la seguente circolare telegrafica del Ministero del Tesoro - Ragioneria Generale dello Stato - I.G.O.P. n. 40 (prot. n. 137182) del 5 maggio 1992:

"Con riferimento ai quesiti posti da diverse Amministrazioni pubbliche in ordine alla corresponsione, con retribuzione mese maggio 1992, variazione indennità integrativa speciale secondo sistema già disciplinato da articolo 16, D.P.R. 1 febbraio 1986, n. 13, comunicasi che, in attesa definizione questione scala mobile in sede trattative governo sindacati previste da pro-

collo 10 dicembre 1991, non dovrà procedersi ad alcun aggiornamento misure indennità integrativa speciale già stabilite per semestre 1 novembre 1991 - 30 aprile 1992. Ciò in conformità alle specifiche disposizioni di cui articolo 1, legge 13 luglio 1990, numero 191, et articolo 6 legge 23 gennaio 1991, numero 21, che per generalità lavoratori dipendenti hanno fissato al 31 dicembre 1991 scadenza sistema adeguamento automatico retribuzioni a costo vita. Ministro Tesoro Guido Carli".

D.O.A.R.

Con circolare telegrafica n. 168 del 19 maggio 1992 è stato prorogato al 10 agosto 1992 il termine per la "presentazione delle domande dei docenti titolari D.O.A.R. per utilizzazione in provincia diversa da quella di appartenenza (art. 20 dell'O.M. n. 93 del 30 marzo 1991) e delle schede da parte docenti di cui all'art. 43 et 44 Legge 270/'82 (art. 28 dell'O.M. medesima)".

Il 10 agosto precede di 20 giorni l'inizio del nuovo anno scolastico: non si può non ammirare le tempestività e la chiarezza del breve testo ministeriale citato sopra...

Incentivazione postuma

Con circolare del 22 maggio (n. 170) si dà notizia della registrazione, da parte della Corte dei Conti, dei decreti ministeriali "recettivi degli accordi decentrati nazionali del 25 novembre 1991, concernenti, rispettivamente, il fondo di incentivazione al personale del comparto scuola e l'indennità di istituto al personale direttivo e coordinatore amministrativo per l'anno scolastico 1991-92".

Quando la circolare del 22 maggio, dopo essere passata attraverso i provveditori, arriverà alle scuole, si potrà ufficialmente "incentivare" l'azione didattica svolta nell'anno scolastico 1991-92...

L'appello agli organi giurisdizionali

IL RICORSO AL T.A.R.

Pubblichiamo le parti essenziali del ricorso avanzato, per conto della F.I.S., dall'Avv. Giovanni Battista Percaccio.

DIRITTO

ECCESSO DI POTERE PER ERRONEA E CONTRADDITTORIA VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI. VIOLAZIONE DI LEGGE (12 GIUGNO 1990 N. 146).

Già il titolo della predetta ordinanza n. 3 del 2 giugno 1992 contenente "misure idonee ad assicurare il regolare svolgimento delle operazioni di scrutinio finale e di esami finali nelle scuole e negli istituti di ogni ordine e grado di istruzione alle date fissate nel calendario scolastico relativo all'anno scolastico 1991/92", evidenzia una macroscopica illegittimità con riferimento al secondo comma dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 che, esplicitamente, prende in considerazione, alla lettera d), lo "svolgimento degli scrutini finali e degli esami".

In tale comma si legge, infatti, che, "allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, di cui al comma primo, la presente legge dispone le regole da rispettare e le procedure da seguire in caso di conflitto collettivo"; il testo prosegue affermando che "l'effettività, nel loro contenuto essenziale, dei diritti medesimi" deve essere assicurata nei servizi di seguito elencati "limitatamente all'insieme delle prestazioni individuate come indispensabili ai sensi dell'art. 2".

Ciò significa che una prestazione giornaliera (trasporti pubblici urbani - lett. b) deve essere effettuata ogni giorno, anche se, per contemperare i due diritti di cui parla la legge, le corse saranno diradate; un complesso unitario di prestazioni che occupa alcune settimane (scrutini finali ed esami) dovrà essere assicurato, invece, nel suo "contenuto essenziale" e con riferimento "all'insieme delle prestazioni", quindi, anche in tempi diversi da quelli stabiliti dal calendario scolastico.

La citata legge, cioè, non contiene, nè intende contenere, per riguardo all'art. 40 della Costituzione, alcun divieto assoluto di sciopero nei confronti di alcune categorie di lavoratori e, nel contempo, vuole garantire determinate prestazioni che investono particolari e delicati servizi pubblici. Pertanto si limita ad affermare la necessità del "contemperamento" di diritti tra loro contrastanti ed a fornire gli strumenti per raggiungere tale scopo. Qualora si eludessero tali strumenti si andrebbe oltre la legge e gli atti successivi sarebbero illegittimi poichè conseguenti,

quanto meno, ad erronea interpretazione e ad eccesso di potere.

Or dunque la F.I.S. intende muoversi nell'ambito delle prescrizioni di legge e tale è stato e vuole che sia il suo comportamento sindacale nella valutazione della proclamazione dello sciopero che, come riportato, interessa le riunioni degli organi collegiali normalmente previste dal calendario delle singole scuole e non, come impropriamente è stato detto e scritto, gli scrutini e gli esami globalmente considerati, che devono essere garantiti nel loro contenuto essenziale, pur senza il rispetto di un rigido calendario scolastico. Il diritto costituzionalmente tutelato, infatti, è l'effettuazione dello scrutinio finale, che interessa l'utenza del servizio pubblico, e non il calendario scolastico che è un atto amministrativo.

Nel caso dello sciopero proclamato dalla F.I.S., relativo alle riunioni degli organi collegiali, il calendario scolastico non può prevalere sul diritto di sciopero nè può essere invocata la legge n. 146/1990, poichè il Sindacato realizza l'insieme delle prestazioni nel loro contenuto essenziale, dal momento che garantisce lo svolgimento delle riunioni degli organi collegiali, sia pure in momenti diversi da quelli previsti dal calendario scolastico e in tempi che non vanificano le attese dell'utenza.

Di poi, non è sufficiente, come è avvenuto nella fattispecie, che il Ministro si limiti ad invitare le parti a desistere da uno sciopero giudicato in contrasto con i principi tutelati dalla legge 146/1990, omettendo però di proporre alle stesse parti "un tentativo di conciliazione da esaurirsi nel più breve tempo possibile", come prescrive l'art. 8 della stessa legge.

Soltanto "qualora, tale situazione permanga", l'autorità "emana ordinanza motivata diretta a garantire le prestazioni indispensabili e impone all'Amministrazione od impresa erogatrice le misure idonee ad assicurare adeguati livelli di funzionamento del servizio, contemperando l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente garantiti".

Quindi il tentativo di conciliazione che è stato omesso appare vincolante, obbligatorio e prepedente all'emanazione dell'ordinanza che, diversamente, vizierebbe di improcedibilità ogni conseguente disposizione in essa contenuta.

Or dunque la Federazione ricorrente ritiene che non sia stato compiuto l'iter procedurale che la legge impone per pervenire all'emanazione dell'ordinanza impugnata e, in tali limiti, deve intendersi l'impugnativa per difetto di un elemento essenziale

per la formazione del potere di delega che la legge affida all'Amministrazione per emettere la prescritta ordinanza, che, oltre tutto, è illegittima perchè privilegia il calendario scolastico non tutelato dalla legge e di emanazione amministrativa, a danno del diritto di sciopero, che, come si sa, è tutelato dalla legge fondamentale dello Stato e contemperato dalla legge n. 146/1990.

Pertanto nei limiti suesposti e con riferimento al secondo comma dell'art. 10 della citata legge n. 146, la ricorrente Federazione formula espressa

ISTANZA DI SOSPENSIVA ritenendo che il TAR possa intervenire, in forma cautelare, sospendendo il provvedimento impugnato almeno fino all'esperimento del tentativo di conciliazione perchè in quella sede possa essere discussa la forma di sciopero proclamato dalla ricorrente che, contrariamente a quanto riportato dal Ministro per la funzione pubblica, non riguarda espressamente il blocco degli scrutini e degli esami, ma soltanto le riunioni degli organi collegiali previste dai calendari delle singole scuole.

Ciò consentirebbe l'incontro tra le parti e potrebbe evitare ogni conseguente azione di lotta sindacale.

Ricorrono, quindi, tutte le condizioni per poter accogliere la richiesta di sospensiva limitata nel

tempo e nel contenuto, come detto sopra. In caso contrario non vi sarebbe la possibilità di esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, con la mortificante prevaricazione dell'Amministrazione a danno del diritto di sciopero che verrebbe, in tal caso, compresso e disatteso.

Sono, quindi, facilmente rilevabili i danni gravi ed irreversibili che verrebbero prodotti nei riguardi del Sindacato ricorrente anche nella considerazione, documentata in atti, che ha i requisiti previsti dalla legge per essere annoverato tra le organizzazioni maggiormente rappresentative.

P.T.M.

la F.I.S. chiede che il ricorso, previa sospensiva nella forma richiesta, venga accolto con ogni conseguente statuizione di legge anche in ordine alle spese di giudizio.

Roma, 8 giugno 1992
Avv. Giovanni Battista Percaccio

NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Giovanni B. Percaccio, io sottoscritto A.te U.N.E.P. addetto all'Ufficio Unico della Corte d'Appello di Roma, ho notificato l'antescritto atto a:

IL MINISTERO PER LA FUNZIONE PUBBLICA - in persona del Ministro pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura dello Stato, via Dei Portoghesi, 12 - Roma.

IL RICORSO AL PRETORE DEL LAVORO

Pubblichiamo anche uno stralcio della denuncia che la FIS ha presentato al pretore di Roma contro il Ministro per la Funzione Pubblica e la Commissione di Garanzia per condotta antisindacale, assistita dall'avv. Anna Maria Bruni

Premesso (...)

9) che il comportamento della Commissione di Garanzia e del Min. Funzione Pubblica appaiono totalmente illegittimi, in quanto contravvengono al libero esercizio dell'attività sindacale e del diritto di sciopero. Infatti:

— la deliberazione 28 maggio 1992 della Commissione di Garanzia ha del tutto arbitrariamente emesso una valutazione "negativa" della proclamata astensione dei docenti dalla scelta dei libri di testo e ciò senza alcuna motivazione, atteso che tale forma di protesta non contravviene al precepto di cui agli artt. 1 e 2, legge n. 146/1990; né è stato esperito dalla stessa commissione quanto previsto dal primo comma dell'art. 13 della surrichiamata legge n. 146/1990 (proposta di mediazione prima e tentativo di conciliazione poi);

— per l'astensione dagli scrutini e dagli esami la FIS si è limi-

tata a ribadire la sussistenza del relativo diritto di sciopero nei limiti della normativa vigente.

Le misure di cui all'art. 8, legge n. 146/1990, invece sono legittimate unicamente da un fondato pericolo di pregiudizio grave ed imminente ai diritti della persona a causa del mancato funzionamento dei servizi di preminente interesse generale, conseguente alla modalità di astensione collettiva dal lavoro e soltanto in seguito alla mancata conciliazione di cui al primo comma dell'art. cit.

Poichè nella specie, nè è stata esperita la procedura conciliativa, nè è stata in alcun modo dimostrata la sussistenza dei presupposti di legge, l'emanata ordinanza deve ritenersi totalmente illegittima e costituente un vero e proprio comportamento antisindacale dell'Amministrazione.

Considerazione, questa, ben estendibile alla delibera della Commissione di Garanzia ex art. 12, legge n. 146/1990, la quale si è limitata sic et simpliciter ad una valutazione "negativa" della astensione dei docenti alla seduta per l'adozione dei libri di testo, senza avere previamente esperito la procedura conciliativa contemplata dalla legge.

Inoltre, considerato che il

comma secondo dell'art. 1 della legge n. 146/1990 garantisce il diritto di sciopero a tutte le categorie ed in ogni momento, limitandosi a garantire all'utenza "nel loro contenuto essenziale" e "limitatamente all'insieme delle prestazioni", i servizi attinenti "il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati", si osserva che il complesso delle operazioni relative agli scrutini ed esami finali (punto d) del citato comma secondo) può essere garantito anche indipendentemente dal rispetto delle date fissate dal calendario scolastico (che è mero atto amministrativo). La legge infatti tutela in questa fattispecie (punto d del citato comma secondo), l'insieme delle prestazioni e non i singoli atti cioè gli scrutini delle singole classi.

Partendo da queste considerazioni si chiede che il Pretore del Lavoro si eprima in particolare nei confronti delle sanzioni disciplinari e pecuniarie (previste dall'art. 4 della legge n. 146/1990 sia nei confronti dei singoli scioperanti, sia nei confronti dei soggetti che proclamano lo sciopero) anche alla luce del fatto che non è stata attivata la complessa procedura che la citata legge prevede agli artt. 8 e 13; come conseguenza non possono neppure essere applicate le sanzioni previste dall'art. 4 della medesima legge.

PER QUESTI MOTIVI

la FIS - Federazione Italiana Scuola, come sopra rapporta e difesa

RICORRE

all'Ill.mo Sig. Pretore di Roma affinché lo stesso, con decreto inaudita altera parte, ovvero previa convocazione delle parti ad horas, visti gli art. 28, legge n. 300/1970 e la legge n. 146/1990 voglia:

1) dichiarare l'antisindacalità della condotta serbata dal Ministro della Funzione Pubblica e dalla Commissione di Garanzia ex art. 12, legge n. 146/1990, in persona dei rispettivi legali rapp.ti pro-tempore per i fatti di cui in premessa ed ingiungere agli stessi l'immediata cessazione e la rimozione degli effetti tutti nel frattempo prodotti.

Vittoria di spese, competenze ed onorari.

PERSONALE DIRETTIVO

Con circolare n. 143 dell'otto maggio 1992 il Ministero ha emanato "ulteriori modifiche ed integrazioni" all'O.M. 2 marzo 1984, relativa a "trasferimenti, passaggi, utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale direttivo della scuola".

Questo numero del giornale esce nell'identico testo per le testate Il Rinnovo e Scuola e Lavoro

Una svolta culturale

giorni dello scorso aprile, a tutt'oggi non risulta pervenuta rispedita dal Ministero P.I.

Figuriamoci se, in questa situazione, si può procedere alla pubblicazione dell'elenco degli insegnanti "esonerati", così come prescrive la recente legge 11 agosto 1991, n. 262...

Ma torniamo al "Corriere della Sera" dell'undici giugno (primo giorno di scrutini) per cercare di "misurare" l'incredibile, ipocrita arroganza del "potere": "c'è un fatto nuovo per il contratto della scuola", vi si legge, che dovrebbe convincere a fare gli scrutini, gli ultimi recalcitranti; il "fatto nuovo" è l'impegno preso dai capigruppo alla Camera dei maggiori partiti "e precisamente da: Bianco (DC); D'Alema (PDS); Fabbri (PSI) e Gargani (PRI - quello che ha

sostituito Dal Pennino - n.d.r.)". Segue, tra virgolette, il "documento comune", in base al quale si deve provvedere, nel contratto, anche per il 1991. Siccome era questa la richiesta dei confederali e dello Snals prima che calasse la saracinesca sulle trattative, il giornale prosegue dicendo che questi sindacati definiscono l'iniziativa "un'autentica svolta politica e culturale che attribuisce alla scuola e al suo personale un ruolo prioritario e strategico nello sviluppo democratico della società italiana ed europea". Queste stupidaggini sono tra virgolette anche nel "Corriere", per cui sono un parto sindacale e non giornalistico.

Lasciamo perdere la "svolta culturale" che basterebbe, da sola, a testimoniare l'ignoranza

e la malafede delle "teste pensanti" che se ne fanno asseritori: chi sono i quattro (toh, quattro anche qui, che sia il nuovo numero simbolo?) che hanno maturato la pensata? PSI e PDS (gli irriducibili); DC e PRI (mai più con questa DC!).

Che cosa significano, che cosa garantiscono questi quattro, con Scalfaro costretto a "mandare i saluti" alla Madonna (sono parole della RAI) disdicendo un impegno che aveva preso per domenica 7 giugno? O forse è questa la "svolta culturale", l'aver messo insieme questi quattro partiti, sia pure soltanto per schiacciare gli "untori" del sindacalismo scolastico?

Il "sistema", come dicevamo all'inizio (politici, sindacati di regime, stampa "sovvenzionata") per ora regge, anche se la peste delle tangenti si diffonde: a chi la tocca la tocca, si legge nei "Promessi Sposi" e gli altri continuano per la loro strada (anche il Griso se la sarebbe cavata se, all'ultimo momento, non avesse scosso i pantaloni di Don Rodrigo...).

Tuttavia la peste di Milano era arrivata in tutti gli angoli: chissà che qualche Di Pietro romano non voglia riaprire il problema dell'uso delle aspettative sindacali che (in seguito alla denuncia di un parlamen-

Scuola e Lavoro Direzione: Rosario Meduri - Agostino Scaramuzzino
 Direttore Responsabile: Agostino Scaramuzzino

Comitato di Redazione M. Beatrice - A. L. Crescitelli - M. D'Ascola - A. Di Nicola - R. Iacobucci - D. Loddo - L. Manganaro - G. Mariscotti - L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ranalli - G. Stilo

Direzione - Redaz. - Amministrazione - **Sindacato Sociale Scuola - Via Magenta, 24 - 00185 Roma - Tel. 06/4940519 - 4940476**

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985
 Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70%
 Litotip 82 s.r.l. - Via Gustavo Pacetti, 7 - Tel 3012840 - Roma

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degli autori. Si autorizzano riproduzioni purchè sia citata la fonte.

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato.

Chiuso in Tipografia il 28/6/1992 - Stampato il 30/6/1992

tere) aveva sollevato un certo scandalo qualche anno fa e poi, secondo la legge del tempo, era stato debitamente archiviata perchè, vedi caso, era arrivato a "toccare" esponenti politici?

Una cosa del genere ben si inquadrirebbe in una reale "svolta culturale" generale...

Modesto Ghio

AGONIA SINDACALE... E SCOLASTICA

Ci è capitata tra le mani, per puro caso, la circolare n. 109-11 aprile 1991, relativa al "piano nazionale di aggiornamento per l'anno 1991".

Si tratta di 84 pagine dattiloscritte, seguite da due tabelle (disponibilità finanziaria e prima ripartizione dei fondi) dal "protocollo" (intesa tra ministero e sindacati - 25 marzo 1991) e dal decreto del ministro (ripartizione dei fondi tra le singole province).

Un centinaio di pagine "date" 11 aprile, arrivate non si sa quando ai provveditori e da questi alle singole scuole, in modo che, non appena chiuso l'anno scolastico, si possa provvedere per l'aggiornamento dei docenti, da effettuare nell'anno scolastico testè concluso...

L'agonia del sindacalismo scolastico è forse dovuta proprio a questo fatto: con l'introduzione della contrattazione decentrata il sindacato si "esaurisce" discutendo la distribuzione dei "quattro soldi" dell'aggiornamento e dell'incentivazione, interviene su ogni stupidaggine relativa alle varie ordinanze (supplenze, trasferimenti, utilizzazioni, ecc.) con il risultato di complicare enormemente le cose, di provocare inconcepibili ritardi e, soprattutto, di dimenticare la vera funzione del sindacato.

Se si aggiunge l'istituzionalizzazione dell'ope legis (secondo canale) per l'ingresso nei ruoli ("l'hanno voluta i sindacati", disse allora il Ministro Galloni allo scrivente) il quadro è completo: vengano pure i "somari in cattedra" (chi non ricorda il titolo del famoso libro?) tanto poi ci pensano i sindacati (speculando sopra) ad aggiornarli e incentivarli...

A. S.

IN CASO DI "SANZIONI"

AL PRESIDE

OGGETTO: Controdeduzioni alla contestazione di addebito notificata in data: 1992 con prot.

Il/la sottoscritto/a..... in relazione ai fatti attribuitigli/le, e cioè l'assenza dalle operazioni di scrutinio del giorno....., dalle ore..... alle ore (classe.....) secondo il calendario prefissato, in violazione delle norme contenute nell'O.M. n. 3/1992 del 2 giugno 1992 del Ministero per la F.P.,

DICHIARA

1) che la propria assenza era inserita nell'azione di sciopero proclamata relativamente agli scrutini finali — nel quadro della vertenza contrattuale per il triennio 91/93 — da sindacati che organizzano il personale della scuola su scala nazionale;

2) che tale azione di sciopero era volta eventualmente a ritardare l'espletamento di scrutini finali ed esami, garantendone tuttavia l'attuazione e che quindi essa non si configura come rifiuto di prestare un servizio tutelato dalla legge n. 146/1990, art. 1, comma 2, lettera d) ma solo come eventuale slittamento di esso;

3) di aver tenuto tale comportamento, ritenendo la succitata Ordinanza illegittimamente restrittiva degli spazi che la legge n. 146/1990 riserva al diritto di sciopero, costituzionalmente protetto (Cost. 40), ed essendo stata essa impugnata da numerosi soggetti sindacali;

4) di aver ritenuto di non poter rinviare l'azione di protesta in considerazione delle gravi indempienze governative rispetto ai tempi previsti dalla legge per il rinnovo contrattuale.

RITIENE quindi di aver tenuto nel corso dei fatti addebitatigli/le un comportamento legittimo e conforme al dettato della legge n. 146/1990, la quale (art. 1, comma 2) intende "contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati" e che in tale comportamento non ricorrano gli estremi previsti per l'applicazione dell'art. 4, comma 1 della legge stessa.

Per questi motivi,

chiede l'archiviazione del procedimento disciplinare di cui all'oggetto.

Con osservanza.

firma..... data.....

IL PUNTO

(dalla prima pagina)

La protervia dei Ministri (Funzione Pubblica e Pubblica Istruzione) e il perdurante e grave silenzio dei cosiddetti sindacati più rappresentativi sono stati un'occasione di solidarietà umana e professionale che ha dimostrato ancora una volta come non vi sono steccati sindacali che tengano di fronte a violenza e stupidità. Infatti il fronte del dissenso si è allargato e i fatti hanno dimostrato che la FIS e i COBAS sono riusciti non solo ad essere affiancati anche dalla Gilda ma hanno costretto gli avversari CGIL e SNALS a delle sortite che hanno dimostrato ancora una volta la mancanza di una linea politica di queste organizzazioni.

Ci riferiamo specificatamente al tentativo CONFISAL - SNALS di impugnare presso il T.A.R. del Lazio l'ordinanza Gaspari pur di reinserirsi nella vertenza scuola ricevendo dallo stesso T.A.R. la pronuncia di non ammissibilità del ricorso perchè organizzazione estranea alla vertenza (la SNALS infatti non è soggetto destinatario dell'Ordinanza Gaspari); per non parlare del "consiglio" dato dalla CGIL scuola ai propri iscritti di pretendere l'ordine scritto da parte del Preside circa la sostituzione dei colleghi scioperanti, cosa del tutto ovvia. E' tutto questo, quello

che un sindacato sa dire in un momento così grave e tormentato?

Ma per tornare al problema protesta, la F.I.S. non si è lasciata intimorire e con i due ricorsi, al TAR del Lazio per l'Ordinanza Gaspari e al Pretore del Lavoro anche per la diffida relativa alla mancata adozione libri di testo ha posto il problema politico sulla legittimità della protesta. Su quest'ultimo problema dei libri di testo la F.I.S. ha detto fin dall'inizio della protesta (aprile 1992) che bisognava colpire gli interessi degli editori non ricorrendo ad una protesta boomerang autolesionistica come la non adozione o la scelta di strumenti alternativi, ma ritardando quanto più possibile questo atto e nel merito confermando i testi in uso, dicendo no alle nuove edizioni.

Per concludere diciamo che la partita è solo rinviata a settembre quando verificheremo la volontà politica di tutti (governo e sindacati); una cosa comunque è certa: chiederemo subito alla categoria di mobilitarsi per chiedere con forza prima e per pronunziarsi poi nel merito di quanto ottenuto.

Dall'esito di questa battaglia politico-sindacale dipenderà la credibilità della categoria, essa sarà sicuramente per alcuni sindacati il capolinea delle loro velleità.